

DELIBERAZIONE N. 160 DEL 18/02/2025	
OGGETTO: Presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto “Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)” e insediamento nelle funzioni di Direttore Generale del Dott. Livio De Angelis	
Esercizi/o 2025 Centri/o di costo - - Importo presente Atto: € - - Importo esercizio corrente: € - Budget - Assegnato: € . - Utilizzato: € . - Residuo: € . Autorizzazione n°: . Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista	Il Direttore Generale Dott. Livio De Angelis Proposta n° DL-148-2025
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Non necessario Data 18/02/2025 IL DIRETTORE SANITARIO f.f. Costanza Cavuto	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Non necessario Data 18/02/2025 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Laura Figorilli
Parere del Direttore Scientifico IRE Segreteria Direzione Scientifica IRE data 18/02/2025 Non necessario Parere del Direttore Scientifico ISG Maria Concetta Fagnoli data 18/02/2025 Non necessario	
La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO DEL 12 FEBBRAIO 2025 N. T 00015 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO	

Il Direttore Generale

- Premesso** che con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025, pubblicato sul BUR Lazio n. 14 del 18 febbraio 2025, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato stabilito: “*di nominare Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri il Dr. Livio De Angelis, per la durata di anni tre, secondo la procedura prevista dall’art. 2 D.lgs. 171/2016 e s.m.i.*”;
- Dato atto** che il procedimento e le attività propedeutiche all'adozione del citato Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 e le verifiche di legge, ivi comprese quelle riguardanti l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, sono state effettuate dagli uffici regionali;
- Visti**
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - la legge regionale 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni concernente "*Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere*";
 - il d.lgs.4 agosto 2016, n. 171 “*Attuazione della delega di cui all’art.11, comma 1, lett. p), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di dirigenza sanitaria*” che ha abrogato e sostituito le disposizioni relative alle modalità di conferimento degli incarichi di Direttore Generale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale, da parte delle Regioni;
 - il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

- l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

Ritenuto doversi procedere alla presa d'atto del decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- di prendere atto del decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025, pubblicato sul BUR Lazio n. 14 del 18 febbraio 2025, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale è stato stabilito *“di nominare Direttore Generale dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri il Dr. Livio De Angelis, per la durata di anni tre, secondo la procedura prevista dall'art. 2 D.lgs. 171/2016 e s.m.i.”* con decorrenza stabilita nel contratto *“dal giorno 18 febbraio 2025”*;
- di dare atto che il Dr. Livio De Angelis assume le funzioni, i poteri di gestione e la rappresentanza degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri come Direttore Generale dalla data di decorrenza prevista nel contratto di prestazione d'opera intellettuale sottoscritto con la Regione Lazio, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e quindi dal 18 febbraio 2025;
- di dare atto che il trattamento economico del Direttore Generale degli IFO, a carico del bilancio dell'Ente, è quello stabilito dalla DGR 574/2016;
- di comunicare il presente provvedimento alla Regione Lazio e al Collegio Sindacale;
- di trasmettere il presente provvedimento alla UOC Risorse Umane per quanto di competenza;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32 comma I della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

La UOC Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 12 febbraio 2025, n. T00015

Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.).

OGGETTO: Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTI:

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., recante la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio, della dirigenza e del personale regionale;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTI:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni concernente "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, così come modificato ed integrato dal successivo D.P.C.M. 31 maggio 2001, n.319, concernente, tra l'altro, il trattamento economico del direttore generale delle Aziende USL e delle Aziende Ospedaliere;
- il d. lgs. 4 agosto 2016, n. 171 "Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lett. p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria" che ha abrogato e sostituito le disposizioni relative alle modalità di conferimento degli incarichi di Direttore Generale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale, da parte delle Regioni;

VISTO il decreto del Presidente n. T00008 del 12 marzo 2023 avente ad oggetto "*XII Legislatura. Composizione e nomina della Giunta Regionale e del Vicepresidente della Regione Lazio*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 25 maggio 2023 n. 234 con la quale è stato conferito al dr. Andrea Urbani l'incarico di Direttore regionale della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria;

VISTE le circolari del Segretario Generale n. 310341/2016 e n. 569929/2016 in applicazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001, n.1.1.26/10888/9.92;

DATO ATTO, ai fini della procedura regionale prevista dall'art. 2 del suddetto d.lgs. 171/2016, dei seguenti provvedimenti adottati dalla Regione Lazio:

- la determinazione n. G10549/2024, con la quale è stato approvato l'avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di Direttore Generale delle Aziende e degli Enti del SSR;
- il Decreto del Presidente n. T00153/2024, con il quale è stata costituita la Commissione di esperti per la selezione dei soggetti idonei al conferimento di incarichi di direzione generale presso le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico;
- che, in esito ai lavori della commissione, con nota prot. 1489466 del 3 dicembre 2024 è stata trasmessa al Presidente della Regione Lazio, tra l'altro, la rosa dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale dell'IFO;

CONSIDERATO che con Decreto del Presidente n. T00087/2024 è stato nominato il Commissario Straordinario dell'IRCCS IFO fino alla nomina del Direttore Generale;

TENUTO CONTO che, con nota prot. n. 17203 del 8 gennaio 2025, il Presidente della Regione Lazio ha dato mandato, alle strutture regionali competenti, di predisporre gli atti necessari per la nomina del Dott. Livio De Angelis, quale Direttore Generale dell'IRCCS IFO;

CONSIDERATO, altresì, che il Direttore Generale deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3bis, comma 2, d.lgs. 502/92 così come modificato dal d.lgs. 171/2016;

VISTO l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, pubblicato dal Ministero della Salute, nel quale è presente il Dott. Livio De Angelis;

PRESO ATTO che

- Particolato 3, comma 11, del d.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. prevede che “Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:
 - a) *coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;*
 - b) *coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;*
 - c) *coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;*
 - d) *coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata”;*
- Particolato 8, comma 1ter della legge regionale n. 18/1994 prevede che “Non possono essere nominati direttori generali coloro che rientrano nelle fattispecie elencate nell'articolo 3, comma 11, del d.lgs. 502/1992 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), non può essere nominato direttore generale chi, ritenuto responsabile di condotte dolose, sia omissive che commissive, sia stato condannato dalla Corte dei conti, anche con sentenza non definitiva”;

VISTO il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

TENUTO CONTO che, ai sensi della normativa vigente, sono state avviate le procedure per la verifica delle dichiarazioni rese dal Dott. Livio De Angelis, in particolare:

- è stato richiesto con nota prot. n. 31507 del 13 gennaio 2025 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato del casellario giudiziale nonché il certificato dei carichi pendenti;
- è stato richiesto con nota prot. n. 31354 del 13 gennaio 2025 alla Corte dei Conti sez. giurisdizionale del Lazio, il rilascio di idonea certificazione attestante l'assenza di sentenze di condanna anche non definitive, per condotte dolose, sia omissive che commissive;
- con nota prot. n. 31298 del 13 gennaio 2025, sono state richieste informazioni all'INPS concernenti l'eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato;
- è stata consultata, tramite il sistema Telemaco, la scheda personale presente nel Registro delle Imprese;

- è stata consultata, tramite il sito del Ministero dell'Interno, l'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali;
- è stato consultato, tramite il sito del Senato della Repubblica, l'elenco storico dei Parlamentari della Repubblica;

ACQUISITA, da parte del Dott. Livio De Angelis, la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento ha concluso l'istruttoria attestando l'insussistenza di motivi ostativi alla prosecuzione della procedura di affidamento dell'incarico;

TENUTO CONTO che è stato acquisito:

- il certificato del Casellario giudiziale dalla Procura della Repubblica di Roma (nota prot. 57386 del 17 gennaio 2025);
- nota della Corte dei Conti – Procura Regionale per il Lazio, avente ad oggetto “verifica dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000 – prot. U0031354.13.01.2025 (nota prot. 67726 del 21 gennaio 2025);

ATTESO che l'accertamento di cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e dalla normativa vigente in materia determina, ipso iure, la decadenza dall'incarico in oggetto e conseguentemente la risoluzione del relativo contratto;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 574 del 7 ottobre 2016, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del trattamento economico annuo dei direttori generali delle aziende sanitarie e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e ARES 118;

VISTA

- la deliberazione di Giunta regionale n. 437 del 2 luglio 2019, con la quale è stato approvato il nuovo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle Aziende Sanitarie;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 521 del 30 luglio 2019 con la quale sono stati approvati gli obiettivi da assegnare ai direttori generali all'atto della stipula del contratto;

CONSIDERATO che l'individuazione degli obiettivi assegnati al Direttore Generale all'atto della stipula del contratto e la successiva verifica del raggiungimento degli stessi dovrà essere effettuata dalla Regione trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina nel rispetto della normativa vigente per i direttori generali delle Aziende sanitarie pubbliche;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover procedere alla nomina del Direttore Generale dell'IRCCS IFO, per la durata di anni tre, nella persona del Dottor Livio De Angelis;

RITENUTO, inoltre, di riconoscere al Dott. Livio De Angelis il trattamento economico previsto per l'IRCCS IFO dalla suddetta DGR 574/2016;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

VISTO il parere espresso dalla commissione consiliare competente nella seduta dell'11 febbraio 2025 n. 18/VII;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano,

- di nominare Direttore Generale dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri il Dottor Livio De Angelis, per la durata di anni tre, secondo la procedura prevista dall'art. 2 D.Lgs. 171/2016 e s.m.i.;
- che il rapporto di lavoro si instaura all'esito della sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera intellettuale di durata triennale in conformità a quanto previsto dal d. lgs. 502/1992, dalla legge regionale n. 18/1994 e dal DPCM n. 502/1995 e s.m.i, con decorrenza stabilita nel contratto stesso;
- che i costi derivanti dal contratto graveranno sul bilancio dell'Azienda in oggetto per il periodo di svolgimento dell'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il Lazio entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Presidente
Francesco Rocca

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

VISTO il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 3 bis, comma 8;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.);

VISTA la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni; Istituzione della Aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 8;

VISTA la DGR n. 521 del 30/07/2019, con la quale sono stati approvati gli obiettivi da assegnare ai Direttori Generali all'atto della stipula del contratto di prestazione d'opera;

PREMESSO

- che il Presidente della Regione ha provveduto con decreto n. T00015 del 12 febbraio 2025, alla nomina del Dott. Livio De Angelis quale Direttore Generale dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- che con D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e successive modifiche, sono stati regolamentati i contenuti del contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, dei direttori generali delle Aziende Sanitarie;
- che con deliberazione di Giunta regionale n. 574 del 7 ottobre 2016, sono state approvate, nell'allegato B, le fasce di trattamento economico spettanti ai direttori generali delle Aziende sanitarie del Lazio;
- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 2 luglio 2019, è stato approvato lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle Aziende Sanitarie;
- che il dott. Livio De Angelis ha accettato la nomina ed ha prodotto l'autocertificazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative, di incompatibilità e di inconferibilità con la nomina a direttore generale previste dal d.lgs 39/2013, dall'articolo 3, comma 11, del d.lgs 502/1992 e dall'articolo 8, comma 1 ter, della l.r. 18/1994, come da ultimo modificato dalla l.r. 7/2014, conservata agli atti della struttura competente per materia;
- che all'atto della stipula del presente contratto vengono assegnati gli obiettivi di cui all'allegato 1, che costituiscono parametro per la valutazione prevista dall'articolo 2, comma 4 del d. lgs. 171/2016;

n. P.A.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra

- La Regione Lazio (in proseguo Regione), rappresentata dal dott. Andrea Urbani, nato a Roma il 20 novembre 1964, in qualità di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria, domiciliato/a per la carica presso la sede dell'Ente sita in Roma, Via Cristoforo Colombo 212, codice fiscale 80143490581
- e
- Il dott. Livio De Angelis nato a () il , codice fiscale , residente in Roma, via

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Conferimento dell'incarico e durata)

1. La Regione conferisce l'incarico di direttore generale dell'IRCCS IFO, con sede in Roma al dott. Livio De Angelis;
2. L'incarico è conferito ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. 171/2016 e dell'articolo 8 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, e successive modifiche.
3. Salvo quanto previsto dagli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 del presente contratto, l'incarico ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dal giorno 18 febbraio 2025;
4. La regione si riserva la facoltà di variare l'azienda di assegnazione del direttore generale senza che ciò modifichi la durata o le altre condizioni del presente contratto, fatto salvo, l'eventuale adeguamento del corrispettivo di cui al successivo articolo 6. La mancata accettazione della variazione di sede comporta la risoluzione del contratto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Il dott. Livio De Angelis si impegna ad ispirare la propria azione ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, agli obiettivi ed ai principi stabiliti dalla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche, a quelli individuati nell'allegato 1 al presente contratto, nonché a quelli fissati con gli ulteriori atti normativi emanati dalla Regione. Si impegna, inoltre, ad operare nel rispetto degli indirizzi, criteri e vincoli di cui all'articolo 2, comma 2, della L.r. 18/1994. Il direttore generale risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate.

Art. 3

(Obiettivi di mandato ed annuali)

1. L'allegato 1 al presente contratto definisce, in applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 171/2016, gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi assegnati al direttore generale, il cui raggiungimento, unitamente alla verifica dei risultati aziendali conseguiti, verrà valutato nei termini e per le finalità previsti dallo stesso art. 2 d.lgs. 171/2016.



2. Il direttore generale è tenuto al rispetto degli obiettivi a pena di decadenza previsti dalle vigenti leggi statali e/o regionali, nonché agli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti da leggi approvate successivamente al presente contratto.
3. La regione stabilisce annualmente gli obiettivi aziendali di salute e assistenziali, il cui raggiungimento denoti significativi risultati di miglioramento gestionale.
4. Il raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi e la realizzazione degli obiettivi assegnati (accertati dalla Regione anche mediante l'applicazione di appositi indicatori) nonché il rispetto dei vincoli di bilancio potranno determinare la corresponsione di una integrazione del trattamento economico indicato all'art. 6 nella misura massima del venti per cento
5. Relativamente agli obiettivi relativi ai tempi di pagamento delle l'art. 1, comma 865, della legge 145/2018 prevede espressamente che la quota dell'indennità di risultato condizionata al rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori previsti dalla legislazione vigente, non può essere inferiore al 30 per cento e che:
 - a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
 - b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;
 - c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;
 - d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni;

Art. 4

(Obbligo di fedeltà ed esclusività)

1. Il dott. Livio De Angelis si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'azienda, le funzioni di direttore generale stabilite dal decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla legge regionale 18/1994, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare, che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o comunque tale da richiedere una dedizione, una profusione di energie, di tempo e di cure a scapito dell'attività di direttore generale. In particolare, è fatto divieto di assumere e mantenere cariche societarie in società commerciali e/o industriali.
3. E' fatto altresì divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'azienda cui è preposto.
4. Il direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 e successive modifiche, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura o a notizie e circostanze delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per la Regione Lazio ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi. Nel rapporto con gli organi di informazione il direttore generale ispira le proprie iniziative di comunicazione ai principi di verità e pertinenza, nonché all'assoluto rispetto della *privacy*.
5. Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti commi.



Art. 5

(Obblighi di informazione e in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria)

1. In sede di verifica di cui al successivo art. 7, costituiscono grave inadempienza, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 7bis, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 8, comma 6, della l.r. 18/1994 e s.m.i., ai fini della confermabilità dell'incarico di direttore generale:
 - a) il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, ai sensi dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
 - b) il mancato rispetto delle tempistiche di liquidazione delle fatture, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia.

Art. 6

(Compenso)

1. Al direttore generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 e in ottemperanza alla deliberazione della Giunta regionale 574/2016 in materia di trattamento economico dei Direttori della Aziende sanitarie, è attribuito un trattamento economico omnicomprendivo, a carico del bilancio dell'Azienda, pari ad € 154.937,07 (euro centocinquantaquattromilanovecentotrentasette/07) al lordo di oneri e ritenute di legge.
2. Il compenso di cui al precedente comma è omnicomprendivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'azienda ed è corrisposto in n. 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari ammontare.
3. Spetta, altresì, al direttore generale il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.
4. La Giunta Regionale, previa valutazione, può integrare di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, il trattamento economico, sulla base di criteri determinati ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 del d.lgs. 171/2016, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati annualmente al direttore generale dalla Regione, secondo quanto indicato nell'art. 3.
5. Le parti si danno atto che il trattamento economico di cui al presente articolo è suscettibile – ove l'evoluzione normativa in materia renda obbligatorio per la Regione Lazio dare applicazione ad ulteriori disposizioni normative sopravvenute – di rideterminazione in misura minore o maggiore, con l'effettuazione degli eventuali conguagli rispetto ai compensi già percepiti.

Art. 7

(Verifica)

1. Trascorsi 24 mesi dalla nomina, la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi individuati dal documento allegato al presente contratto e procede o meno alla conferma del direttore entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4 e ssgg. del d.lgs. 171/2016. Il mancato raggiungimento di tali obiettivi comporta la decadenza del direttore generale, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs. 171/2016.



Art. 8

(Decadenza, risoluzione del contratto – recesso anticipato)

1. La decadenza del direttore generale è disposta dal Presidente della Regione in tutti i casi previsti dall'articolo 8, comma 6, della l.r. 18/1994 e successive modifiche, con le modalità ivi previste.
2. Ove si prospettino casi di squilibrio economico finanziario, il direttore generale presenta alla Direzione Regionale Salute e integrazione socio-sanitaria un apposito piano di rientro a pena di decadenza ai sensi dell'art. 1, comma 274, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata trascorsi sessanta giorni dalla contestazione formale ad adempiere senza che il direttore generale abbia provveduto.
3. Il contratto è risolto *ope legis*, ai sensi dell'art. 52, comma 4, lettera d), della legge 289/2002, a seguito della comunicazione al direttore generale dell'esito negativo della verifica sul raggiungimento degli obiettivi economici, assegnati in sede di concordamento dei budget annuali.
4. In caso di sentenza del giudice che disponga la reintegrazione nelle funzioni di direttore generale dell'Azienda sanitaria di un precedente direttore generale, il presente contratto si intende risolto senza che nulla sia dovuto a titolo di indennità di recesso.
5. Il contratto è risolto di diritto – senza che il Direttore Generale abbia nulla a pretendere – nel caso in cui l'Azienda o ente venga soppressa od accorpata ad altra Azienda o Ente del SSR comunque denominato, nonché in caso di mancata accettazione della variazione di sede ai sensi dell'articolo 1, comma 4.
6. In caso di risoluzione anticipata del contratto a norma del presente articolo ovvero a seguito di verifica ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d. lgs. 171/2016, nonché per qualsiasi altra giusta causa, nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso.
7. In caso di recesso anticipato da parte del direttore generale, è fatto obbligo allo stesso di dare preavviso almeno 60 giorni precedenti alla data di effettiva cessazione dall'incarico. In caso di mancato preavviso, il direttore generale è tenuto al pagamento all'Azienda sanitaria di una penale pari al compenso a lui spettante per il periodo di preavviso.
8. Resta ferma la cessazione dall'incarico al raggiungimento dei limiti massimi di età previsti dalla normativa vigente

Art.9

(Tutela legale)

1. Ove si apra un procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti direttamente connessi all'esercizio delle sue funzioni e a condizione che non sussista conflitto di interessi, le spese relative alla difesa in giudizio sono anticipate dall'Azienda sanitaria a fronte di una valutazione circa la necessità di tutelare propri interessi e la propria immagine.
2. A seguito di sentenza passata in giudicato nella quale si accerti il dolo o la colpa grave l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore Generale ovvero, in caso di sentenza di assoluzione passata in giudicato, provvede ad assumersene l'onere in via definitiva.



Art. 10
(Norme Applicabili)

1. Per quanto non previsto dall'art. 3 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art. 8 della legge regionale 18/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art. 2 del d. lgs. 171/2016 e dal presente contratto, si applicano le norme di cui gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 11
(Spese di registrazione e bollo)

1. Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del dott. Livio De Angelis.


Roma, li

Dott. Livio De Angelis _____

Firmato digitalmente da: Livio
De Angelis

Data: 17/02/2025 11:10:10

Roma,

Il Direttore della Direzione
Andrea Urbani 

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice Civile, il dott. Livio De Angelis dichiara di approvare espressamente agli artt. 1 (Conferimento dell'incarico e durata), 3 (obiettivi di mandato ed annuali) 4 (Obbligo di fedeltà ed esclusività), 5 (obblighi di informazione e in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria, 6 (Compenso), 7 (Verifica), 8 (decadenza, risoluzione del contratto - recesso anticipato), 9 (Tutela legale) e 10 (Norme Applicabili).

Roma,

Dott. Livio De Angelis

Firmato digitalmente da: Livio
De Angelis

Data: 17/02/2025 11:10:11

OBIETTIVI DI MANDATO

AZIENDE SANITARIE

Obiettivo generale	1	Economico Finanziario
Obiettivo specifico		<i>Rispetto dell'obiettivo economico definito annualmente e rispetto dei tempi di pagamento</i>
Descrizione		Rispetto del budget concordato e, al fine di ridurre i ritardi riscontrati nei pagamenti, rispetto delle tempistiche di liquidazione delle fatture passive previste dalla normativa vigente.

Obiettivo generale	2	Tempi di attesa
Obiettivo specifico		<i>Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi d'attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale</i>
Descrizione		Rispetto del redigendo Piano regionale liste d'attesa

Obiettivo generale	3	Prevenzione
Obiettivo specifico		<i>Screening oncologici per tumore della mammella, della cervice uterina, del colon retto.</i>
Descrizione		Rispetto dei Tassi di Copertura (TdC) dei programmi di screening per i tumori della mammella, della cervice uterina, del colon retto

Obiettivo generale	4	Appropriatezza organizzativa e qualità dell'assistenza
Obiettivo specifico		<i>Rispetto degli standard di qualità e appropriatezza dell'assistenza ospedaliera e territoriale.</i>
Descrizione indicatore		Si assegnano obiettivi specifici mirati alla valutazione del raggiungimento e mantenimento di standard di qualità e appropriatezza clinica e organizzativa per diverse aree cliniche, quali l'area cardiovascolare, osteomuscolare, ginecologica e oncologica.

Obiettivo generale	5	Piano regionale cronicità
Obiettivo specifico		<i>Miglioramento degli indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria (DM 12 marzo 2019), con particolare riferimento agli indicatori relativi alla presa in carico della cronicità</i>
Descrizione indicatore		Conseguimento di un miglioramento degli indicatori ricompresi nel Nuovo Sistema di Garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, con particolare riferimento agli indicatori dell'ambito distrettuale e dell'ambito finalizzato al monitoraggio di processo dei PDTA di malattie croniche.

Obiettivo generale	6	Iniziative sovraziendali
Obiettivo specifico		<i>Rispetto tempi e modalità unificazione sistemi contabili Rispetto tempi e partecipazione commissioni di gara Centrale Acquisti</i>
Descrizione indicatore		Rispetto dei tempi a fronte delle richieste di adeguamento dei sistemi e delle anagrafiche a quelle regionali (piano dei conti, piano dei fattori produttivi, anagrafica regionale farmaci e dispositivi). Rispetto dei tempi, efficacia e partecipazione dei delegati alle commissioni di gara istituite dalla Centrale Acquisti Regionale

AZIENDE OSPEDALIERE

Obiettivo generale	1	Economico Finanziario
Obiettivo specifico		<i>Rispetto dell'obiettivo economico definito annualmente e rispetto dei tempi di pagamento</i>
Descrizione		Rispetto del budget concordato e, al fine di ridurre i ritardi riscontrati nei pagamenti, rispetto delle tempistiche di liquidazione delle fatture passive previste dalla normativa vigente.

Obiettivo generale	2	Tempi di attesa
Obiettivo specifico		<i>Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi d'attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale</i>
Descrizione		Rispetto del redigendo Piano regionale liste d'attesa

Obiettivo generale	3	Appropriatezza organizzativa e qualità dell'assistenza
Obiettivo specifico		<i>Rispetto degli standard di qualità e appropriatezza dell'assistenza ospedaliera.</i>
Descrizione indicatore		Si assegnano obiettivi specifici mirati alla valutazione del raggiungimento e mantenimento di standard di qualità e appropriatezza clinica e organizzativa per diverse aree cliniche, quali l'area cardiovascolare, osteomuscolare, ginecologica e oncologica.

Obiettivo generale	4	Piano regionale cronicità
Obiettivo specifico		<i>Assicurare percorsi integrati di cura ospedale-territorio</i>
Descrizione indicatore		Adozione di modalità organizzative e strumenti per la realizzazione di percorsi di dimissione ospedaliera che assicurino la presa in carico del paziente con cronicità da parte dei servizi del territorio, in ragione dei bisogni specifici.

Obiettivo generale	5	Iniziative sovraziendali
Obiettivo specifico		<i>Rispetto tempi e modalità unificazione sistemi contabili e rispetto tempi e partecipazione commissioni di gara Centrale Acquisti</i>
Descrizione indicatore		Rispetto dei tempi a fronte delle richieste di adeguamento dei sistemi e delle anagrafiche a quelle regionali (piano dei conti, piano dei fattori produttivi, anagrafica regionale farmaci e dispositivi). Rispetto dei tempi, efficacia e partecipazione dei delegati alle commissioni di gara istituite dalla Centrale Acquisti Regionale

ARES 118

Obiettivo generale	1	Economico Finanziario
Obiettivo specifico		<i>Rispetto dell'obiettivo economico definito annualmente e rispetto dei tempi di pagamento</i>
Descrizione		Rispetto del budget concordato e, al fine di ridurre i ritardi riscontrati nei pagamenti, rispetto delle tempistiche di liquidazione delle fatture passive previste dalla normativa vigente.

Obiettivo generale	2	Tempi di intervento
Obiettivo specifico		<i>Contenimento del tempo intercorrente tra il termine dell'intervista telefonica all'utente e l'attivazione del mezzo di soccorso</i>
Descrizione		Tempo medio di attivazioni del mezzo di soccorso per il raggiungimento del target, in caso di codice rosso, pari o inferiore a 3 minuti

Obiettivo generale	3	Iniziative sovraziendali
Obiettivo specifico		<i>Rispetto tempi e modalità unificazione sistemi contabili Rispetto tempi e partecipazione commissioni di gara Centrale Acquisti</i>
Descrizione indicatore		Rispetto dei tempi a fronte delle richieste di adeguamento dei sistemi e delle anagrafiche a quelle regionali (piano dei conti, piano dei fattori produttivi, anagrafica regionale farmaci e dispositivi). Rispetto dei tempi, efficacia e partecipazione dei delegati alle commissioni di gara istituite dalla Centrale Acquisti Regionale

Obiettivo generale	4	Qualità e completezza del Sistema Informativo Ares 118
Obiettivo specifico		<i>Miglioramento della copertura e della qualità del flusso informativo</i>
Descrizione indicatore		Grado di copertura delle centrali operative e indicazione dell'istituto di destinazione.